

Milano, 1 luglio 2016

**Spett.le INPS
Direzione Generale
Via Ciro il Grande, 21
00144, Roma**

**Coordinamento Generale Legale
Via della Frezza 17
00186, Roma**

A mezzo pec

INPS - illegittima esclusione di alcune categorie di cittadini stranieri dal bando di ammissione alla pratica forense

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell’elenco a tal fine previsto dall’art.5 D.lgs. 215/03 – sono stati segnalati i bandi pubblicati sul sito dell’INPS all’indirizzo <http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&itemDir=11736>. Tra i requisiti elencanti all’art 3 dei **bandi di ammissione alla pratica forense** - sia presso l’avvocatura centrale sia presso le sedi regionali - è indicato il requisito della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.

Il trattamento che ne deriva esclude dalla possibilità di partecipare alla selezione alcuni cittadini stranieri che godono di tutti gli altri requisiti menzionati dal bando.

Posto che, come si legge nel bando, la pratica è finalizzata esclusivamente al conseguimento del titolo per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, i requisiti di partecipazione, per quanto riguarda la nazionalità, non possono che essere gli stessi previsti dalla legge professionale 247/12: quest’ultima, come vi è noto, esclude qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità (art. 17) e consente l’iscrizione all’albo e al registro dei praticanti di tutti i cittadini di paesi non UE regolarmente soggiornanti che presentino gli altri requisiti inerenti al titolo di studio di cui all’art. 17, comma 2.

Peraltro, anche si volesse fare riferimento per analogia alle norme sull’accesso al pubblico impiego applicabili al concorso per l’accesso al ruolo di avvocato INPS

(ma si tratterebbe di equiparazione del tutto infondata), ne deriverebbe l'applicazione dell'art. 38 D.lgs. 165/01 che equipara i cittadini comunitari agli stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno ivi indicati (lungosoggiornanti, rifugiati politici, familiari di cittadini UE): pertanto anche sotto questo profilo la limitazione ai soli cittadini UE sarebbe del tutto infondata.

Vi invitiamo quindi a modificare i bandi in questione (tanto quello per l'Avvocatura centrale che quelli per le Avvocature territoriali) eliminando la clausola sul requisito della cittadinanza, sostituendola con il rinvio alle norme della legge professionale e prevedendo nuovo termine di presentazione delle domande che consenta a tutti gli aventi diritto di partecipare effettivamente a parità di condizioni.

Restiamo a Vs disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in assenza di sollecito riscontro, ci attiveremo in sede giudiziaria, anche in qualità di legittimati attivi ex art. 5 D.lgs. 215/03, al fine di vedere riconosciuta la parità di trattamento.

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione ASGI

dott. Francesco Rizzi

